

ultimo il Consiglio provinciale a cui mi onoro di appartenere, si sia conseguito un miglioramento, soprattutto mercè la circolare del 20 novembre ultimo, che ha ridotta la spesa dei ruoli; ma ciò non basta. Rimane sempre una spesa non indifferente, quando si abbia riguardo al gran numero di enti che si trovano in quelle condizioni; quando si pensi che quel numero andrà sempre crescendo, fino ad un radicale riordinamento dei tributi locali, di là da venire; e quando si consideri che quella spesa, per modica che sia, rappresenta sempre un inutile spreco di danaro, che non va a vantaggio nè dell'amministrazione dello Stato, nè delle amministrazioni locali. Ora, io chiedo all'onorevole ministro se egli intenda provvedere a siffatto inconveniente, ed in qual modo.

I modi di provvedere possono essere legislativi od amministrativi. All'ora in cui siamo, mi limiterò a qualche semplice indicazione. Dirò, così di volo, che il Parlamento dalla fatta esperienza potrebbe omai trarre dei criteri direttivi, siccome fece per le leggi del 1870 e del 1874, lasciandone la esecuzione a chi deve amministrare e non legiferare. Potrebbe, almeno, dare facoltà al Governo di provvedere, per decreto reale, non solo nei casi urgenti, ma sempre che trattisi di confermare un'eccedenza già autorizzata una volta dal Parlamento. Ma, quando non si voglia, almeno per ora, modificare la legge, si può bene armonizzare la formazione dei ruoli alle esigenze della legge del 1886. Ed ecco come.

Per quelle amministrazioni che si trovano nella felice condizione di non aver bisogno di eccedere il limite legale della sovrimposta si segue questa norma; che quando pel 31 ottobre di ciascun anno, esse non abbiano deliberato o denunziato la misura della sovrimposta pel prossimo esercizio, si presume confermata quella dell'esercizio in corso, e così si iscrive nei ruoli. Ora, questa stessa norma, per la stessa presunzione su cui è fondata, potrebbe adottarsi per le amministrazioni le quali hanno dovuto eccedere quel limite. Per lo meno negli anni successivi a quello in cui s'è impartita la prima autorizzazione, fino a disposizione contraria, e con quelle garanzie che si credessero del caso, come, ad esempio, la seguita approvazione del bilancio da parte della Giunta provinciale amministrativa, la sovrimposta dovrebbe essere iscritta nei ruoli nella misura autorizzata da legge per l'esercizio in corso. A me pare che, a questo modo, si provvederebbe a tutti i casi.

Infatti, per le amministrazioni che non pos-

sono fare a meno della eccedenza, la sovrimposta si troverà iscritta nei ruoli nella misura dovuta; e questo, senza farci illusione, sarà il caso normale. Se vi sarà qualche *rara avis* che possa farne a meno, dovrà deliberarlo in sede di bilancio, il che vuol dire in tempo opportuno perchè della variazione si tenga conto nella formazione dei ruoli. E nel caso rarissimo che il ritorno nei limiti legali non sia dichiarato dall'amministrazione locale, ma imposto dall'autorità superiore, in questo caso si potrà provvedere con la procedura dei rimborsi, siccome vediamo tuttodì seguire in quelle località, dove nel corso dell'anno si reputa opportuno di fare a meno di una parte della sovrimposta deliberata.

Io ho indicato alla meglio alcuni mezzi per ovviare all'inconveniente deplorato. Vegga la nota sagacia dell'onorevole ministro in qual maniera gli paia più opportuno di raggiungere l'intento di sottrarre il contribuente agli inconvenienti, che ho deplorato; inconvenienti che è sempre dover nostro di evitare, ma segnatamente in un periodo come questo in cui la nostra incessante, premurosa attenzione deve rivolgersi a sollevare le sorti dei contribuenti, e non già a renderle inutilmente peggiori.

Ed ora attendo fiducioso la risposta che l'onorevole ministro sarà per darmi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Colombo, ministro delle finanze. Ha ragione l'onorevole interpellante di dire che dopo qualche tempo di esercizio l'amministrazione ha il modo di costatare quali sono gli inconvenienti che certe disposizioni legislative portano, e di studiare i mezzi di ovviare a questi inconvenienti.

E mi pare che questo da lui accennato è un caso in cui il Governo deve tener presente la esperienza passata, per vedere se c'è modo d'impedire che i Comuni e le Provincie abbiano costantemente quest'onere dei ruoli suppletivi.

Ci sono diversi modi coi quali si potrebbe raggiungere l'intento. Intanto si è già provveduto pei Comuni, pei casi di urgenza, con quella disposizione per la quale si può per decreto reale accordare provvisoriamente l'autorizzazione di eccedere la media triennale.

Ma questa disposizione è stata presa unicamente per i Comuni, non per le Provincie per le quali si è poi adottata la riduzione del costo dei ruoli suppletivi a 90 centesimi per ogni cento articoli.

L'onorevole interpellante ha suggerito che si avesse ad estendere questa disposizione alle Pro-